Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 30 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L' importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all' Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 848.

Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, concernenti la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regolamento speciale concernente la previdenza del personale addetto ai servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la determinazione e la liquidazione del trattamento di previdenza agli agenti di ruolo addetti a linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna esercitate da aziende private o da comuni, provincie e consorzi e agli agenti effettivi delle aziende municipalizzate di trasporto, già esonerati per ragioni politiche o razziali e che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1944, n. 190, e 19 ottobre 1944, n. 301, nonchè, in caso di morte, per la determinazione e la liquidazione delle pensioni di riversibilità agli aventi diritto, sarà provveduto, per quanto non previsto dai citati decreti, in conformità delle norme integrative dei decreti stessi, di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Alla liquidazione delle pensioni e, per le pensioni già liquidate, alla loro integrazione in conseguenza del riconoscimento del periodo di tempo in cui l'agente è rimasto assente dal servizio per effetto dell'esonero per motivi politici o razziali, si provvederà a cura del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o delle casse speciali di previdenza a cui gli agenti sono o erano iscritti al momento dell'esonero per ragioni politiche o razziali.

La liquidazione delle pensioni e della integrazione avverrà secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, riconoscendo come periodo utile ai fini del trattamento di previdenza il tempo in cui gli agenti avrebbero avuto il diritto di rimanere in servizio, in conformità delle norme vigenti (esclusa in ogni caso la possibilità di un collocamento anticipato in quiescenza), previa la ricostruzione della carriera degli agenti ai sensi degli articoli 6 e 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Art. 3.

Ai fini di cui ai precedenti articoli le aziende da cui furono deliberati gli esoneri o quelle ad esse subentrate verseranno al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto o alle casse speciali a cui gli agenti erano iscritti, la riserva matematica prospettiva relativa alle pensioni che saranno corrisposte agli agenti od ai loro aventi diritto, tenuto conto degli eventuali contributi che saranno versati dopo la loro riassunzione in servizio. Tale riserva sarà calcolata con le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli agenti stessi che non abbiano potuto essere riammessi in servizio e per i superstiti degli agenti premorti il versamento della riserva matematica di cui sopra sarà effettuato all'atto della liquidazione della pensione; per gli agenti riassunti in servizio detto versamento sarà effettuato entro sei mesi dalla riammissione, o, qualora questa sia già avvenuta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per gli agenti il cui esonero fu deliberato per ragioni politiche o razziali da aziende che, nel frattempo, abbiano cessato di esistere, e ne sia esaurito il procedimento di liquidazione, provvederanno il fondo o le casse speciali presso le quali gli agenti stessi erano iscritti al momento del licenziamento, previo riconoscimento del motivo politico o razziale dell'esonero ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190.

Per questi casi al fondo ed alle casse speciali la riserva matematica prospettiva sarà versata con rivalsa proporzionale sui maggiori introiti derivanti alle aziende in attività che vengano a beneficiare delle maggiorazioni di tariffa o diritti supplementari previsti al seguente articolo.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri di cui ai due precedenti articoli, il Ministero dei trasporti, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, potrà, nei casi di comprovata necessità, autorizzare le aziende ad istituire supplementi di tariffa o diritti supplementari secondo le norme e le modalità che saranno stabilite in apposito decreto e nella misura e per il tempo strettamente necessari a fronteggiare i predetti oneri.

Art. 5.

Gli ex agenti i quali si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e non abbiano potuto essere riammessi in servizio per aver superato i limiti di età o per invalidità, dovranno fare domanda al fondo di previdenza per gli addetti ai pub-

blici servizi di trasporto o alle casse speciali di previdenza competenti, per la liquidazione della pensione o la revisione della pensione eventualmente già liquidata, ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, del decreto legislativo Luogotenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e del presente decreto.

Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate fino ad un anno dalla conclusione della pace.

Analoga domanda, entro lo stesso termine, dovrà essere fatta dagli aventi diritto, in caso di decesso degli agenti.

Per gli agenti riammessi in servizio, le aziende da cui dipendono dovranno trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale e alle casse speciali di previdenza, sempre entro il termine di cui all'art. 3, tutte le indicazioni occorrenti per la ricostruzione del trattamento di previdenza degli interessati.

Art. 6.

I contributi versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dell'agente, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o per altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, ivi compresa l'assicurazione facoltativa in dipendenza di un rapporto di lavoro svolto nel periodo di tempo compreso in quello riconosciuto utile ai fini della liquidazione della pensione del fondo, saranno considerati come versati dall'azienda a sgravio delle riserve matematiche di cui all'art. 3, e trasferiti al fondo, previo annullamento dell'assicurazione relativa.

Se i contributi di cui al comma precedente abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, il valore capitale di essa, al momento in cui si liquida la pensione di cui all'art. 2, sarà considerato come versato dall'azienda in conto della suddetta riserva matematica, previo annullamento della pensione.

All'uopo, la liquidazione della pensione ai sensi del presente decreto, e la reinscrizione al fondo di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o alle casse speciali di previdenza, non potranno aver luogo se gli agenti o i loro aventi diritto non riconsegnino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la regolarizzazione ai sensi di legge, i documenti relativi a pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, eventualmente già a loro liquidate o non rilascino esplicita dichiarazione di non essere titolari di altre pensioni e non indichino i versamenti effettuati in loro favore presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e altri fondi di previdenza.

La mancata osservanza delle norme stabilite nel precedente comma e il rilascio di inesatte dichiarazioni farà perdere ogni diritto alle prestazioni di cui al presente decreto, salvi più gravi provvedimenti nei casi in cui ricorrano gli estremi di legge.

Art. 7

Nel caso che il personale di cui all'art. 1 abbia beneficiato, durante il periodo di allontanamento dal servizio, di speciali forme di previdenza diverse da quelle amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dipendenti da rapporti di lavoro intervenuti nel periodo stesso, il trattamento di pensione che sarà riconosciuto in base al presente decreto viene limitato alla eventuale eccedenza sul trattamento derivante da dette forme di previdenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — LA MALFA — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 849.

Norme transitorie per la perdita dei posti da applicarsi all'ufficiale in servizio permanente effettivo che rientri in servizio da una delle posizioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli anni 1945, 1946 e 1947, saranno considerate come promozioni effettuate nell'anno precedente, agli effetti dell'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, quelle conferite in ciascun grado e ruolo, nell'anno 1943.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 850.

Facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di delegare parte delle sue attribuzioni ad uno dei Sottosegretari di Stato per gli affari esteri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, quando sia anche Ministro per l'Africa Italiana e sia vacante la carica di Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Africa Italiana, può delegare parte delle attribuzioni spettantigli come Ministro ad un Sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 64. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 851.

Collocamento fuori ruolo di due funzionari della Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al 6°, per essere destinati presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a collocare fuori ruolo, ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari della Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al 6°, per essere destinati presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio di vigilanza sulle aziende di credito per i necessari collegamenti e coordinamenti fra il detto servizio ed il Ministero del tesoro sia per quanto riguarda gli istituti di credito di diritto pubblico, sia per quanto si riferisce alle altre aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive sue modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 5.

Norme di attuazione dell'Accordo stipulato l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. ed approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147;
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, e sentito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'United Nations Relief and Rehabilitation Administration Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione U.N.R.R.A. - è auto-

rizzata ad istituire in Italia una propria Missione, che la rappresenti, per l'attuazione dei programmi previsti nell'Accordo stipulato fra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A. stessa l'8 marzo 1945, ed approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79.

Art. 2.

Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, rappresenta il Governo per tutto quanto attiene all'applicazione dell'Accordo di cui all'art. 1.

Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano, ha altresì la facoltà di concludere gli accordi complementari necessari alla realizzazione degli scopi del citato Accordo, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3.

La Delegazione del Governo Italiano è il tramite tra la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e le pubbliche Amministrazioni, per tutte le questioni di carattere generale relative all'attuazione dei compiti alla Missione stessa riconosciuti.

Art. 4.

Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano per gli adempimenti di cui al precedente art. 2 sentirà la Delegazione stessa la quale, in particolare, dovrà pronunciarsi:

a) sulla natura ed estensione dei programmi di assistenza e di riabilitazione dell'U.N.R.R.A. in favore dell'Italia ed, in particolare, sulla natura e sui quantitativi delle merci necessarie per l'attuazione di tali programmi;

b) sulla determinazione delle modalità con le quali si dovrà procedere alla consegna ed al ritiro delle merci, importate in Italia dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.;

c) sulla determinazione dei programmi di distribuzione delle merci, e sulle condizioni alle quali la distribuzione dovrà effettuarsi;

d) sui prezzi delle merci che saranno distribuiti a pagamento;

e) sulla necessità della requisizione dei beni mobili ed immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di assistenza e di riabilitazione;

f) in merito alla stipulazione fra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A. di accordi complementari a quello dell'8 marzo 1945;

g) sulla applicazione di quanto previsto dal capoverso della lettera *a*) dell'art. V dell'Accordo;

h) sul reimpiego previsto dal n. III della sezione 2ª lettera *b*) dell'allegato III dell'Accordo;

i) sulla determinazione delle somme che, di volta in volta, siano da corrispondere alla Missione italiana dell' U.N.R.R.A., da parte del Governo Italiano, ai sensi del n. II della sezione 2ª lettera *b*) dell'allegato III dell'Accordo.

Art. 5.

I rendiconti delle somme costituenti il controvalore delle merci fornite dall'U.N.R.R.A. sono approvati dal Presidente della Delegazione del Governo Italiano, previa deliberazione della Delegazione stessa.

Nelle medesime forme viene autorizzato lo scarico delle merci fornite dall'U.N R.R.A. ed il carico all'Amministrazione competente della distribuzione.

Restano ferme le vigenti norme della contabilità generale dello Stato per quanto riguarda l'erogazione delle somme che verranno assegnate alle pubbliche Amministrazioni per essere destinate al reimpiego ai sensi del n. III del secondo comma della sezione 2ª dell'allegato III dell'Accordo.

Art. 6.

Per l'assolvimento dei suoi compiti la Delegazione del Governo Italiano può avvalersi dell'opera di speciali Comitati provinciali presieduti dal Prefetto e la cui composizione sarà determinata dalla Delegazione stessa, di accordo con la Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

Art. 7.

Su richiesta del Presidente della Delegazione del Governo Italiano, i Prefetti dispongono la requisizione di quei beni mobili ed immobili che si rendano necessari per l'attuazione di quanto convenuto nell'Accordo.

I beni requisiti possono essere usufruiti sia dalla Delegazione del Governo Italiano sia dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A., sia dagli uffici dipendenti di questa o di quella.

Il pagamento delle indennità di requisizione e degli eventuali danni arrecati ai beni requisiti è a carico dello Stato anche se i beni stessi vengano utilizzati dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

La indennità per la requisizione è determinata dal Prefetto; detta determinazione diventa definitiva se entro 30 giorni dalla comunicazione, l'interessato non ricorra all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

L'U.N.R.R.A. ed il suo personale che non abbia la nazionalità italiana e che in base a segnalazione della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. risulti in servizio in Italia, godono, limitatamente all'esercizio delle loro funzioni, di quei privilegi, facilitazioni, immunità ed esenzioni menzionati nell'art. XIV dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A., e che vengano normalmente accordati in Italia alle rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.

Il personale dell'U.N.R.R.A. comprende, oltre agli impiegati dell'U.N.R.R.A. stessa, gli impiegati delle società di assistenza volontaria non italiane che lavorano sotto il controllo della Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

I beni, le attività economiche e giuridiche e i contratti dell'U.N.R.R.A., nonchè gli stipendi del suo personale che non abbia la cittadinanza italiana e non residenti in Italia, sono esenti da qualsiasi onere e tributo sia verso lo Stato che gli enti locali.

Art. 9.

La Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e la Delegazione del Governo Italiano, nell'adempimento delle finalità propostesi, godono delle seguenti agevolazioni:

1) esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli enti locali;

2) esenzione da tasse postali, purchè la corrispondenza relativa porti un contrassegno che ne indichi la provenienza;

3) gratuità dei trasporti di merce e di altro materiale sui mezzi di trasporto gestiti dallo Stato;

4) agevolazioni analoghe a quelle vigenti per le Forze armate per i viaggi di servizio del proprio personale sulle linee ferroviarie, automobilistiche ed aeree;

5) libertà di circolazione sia per il personale sia per i mezzi di trasporto;

6) esenzione doganale, per le merci ed i materiali importati in Italia;

7) uso di speciali etichette e di altri contrassegni sulle merci ed i materiali;

8) precedenza nelle comunicazioni telefoniche, telegrafiche, sia per filo, sia per radio, analoga a quella stabilita per le comunicazioni di Stato internazionali;

9) tariffe vigenti per gli uffici dell'Amministrazione dello Stato per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche sia per filo sia per radio.

Art. 10.

Le merci che risultino di proprietà dell'U.N.R.R.A e che, importate in Italia, siano successivamente trasferite dall'U.N.R.R.A. stessa all'estero, e quelle importate per il transito attraverso l'Italia sono esenti dalle disposizioni che regolano l'esportazione di merci dal territorio dello Stato.

Art. 11.

Per la durata dell'Accordo previsto dall'art. 1, l'Avvocatura dello Stato su richiesta della Missione italiana dell'U.N.R.R.A., può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali dell'U.N.R.R.A e del personale di essa, per cause e fatti di servizio, in tutti i giudizi civili e penali, avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 12.

Il presente decreto ha effetto dall'8 marzo 1945, per i territori che a quella data erano già restituiti all'Amministrazione italiana. Negli altri territori avrà effetto a decorrere dalla data di tale restituzione o da quella in cui divenga esecutivo per effetto delle disposizioni del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — LOMBARDI — SCELBA — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia pel triennio 1945-47 i signori:

prof. Fedeli Fedele, medico chirurgo;
dott. Calisti Antonio, medico chirurgo;
prof. Berardi Antonio, pediatra;
avv. Parlavecchio Vincenzo, esperto in materia amministrativa;
dott. Squadroni Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 73

(160)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti relativi al collocamento a riposo del rag. Viti Antonio degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le deliberazioni del Commissario prefettizio degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena, in data 19 aprile 1944, nn. 39 e 40, con le quali si stabilì, rispettivamente, di collocare a riposo il rag. capo sig. Antonio Viti, con decorrenza dal 1° giugno 1944, per inidoneità fisica causata da malattia contratta in servizio e di corrispondergli il compenso di lire ventimila, comprensive dell'indennità di aspettativa per un anno per motivi di salute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal Governo predetto;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto l'art. 9 dello stesso decreto legislativo in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'Amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data di trasferimento;

Visto il rapporto del Prefetto di Siena;

Considerato che la provincia di Siena fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza dal 10 maggio 1945;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali fu disposto nell'interesse dell'Istituto, il collocamento a riposo del detto funzionario, e che fondate ragioni di equità indussero l'Istituto stesso a corrispondergli la somma di lire ventimila su ricordata;

Ritenuto che, pertanto, le citate deliberazioni possono essere convalidate;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena, relativi al collocamento a riposo del ragioniere Antonio Viti ed alla liquidazione della somma di lire ventimila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1945

Il Ministro: ROMITA

(230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1946:

Castelli Angelo, notaio residente nel comune di Esperia, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Ausonia, stesso distretto.

Speciale Michele, notaio residente nel comune di Altavilla Milicia, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Carini, distretto notarile di Palermo.

Alaimo Andrea, notaio residente nel comune di Mercato Saraceno, distretto notarile di Forlì, è traslocato nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo.

Sarno Filadelfo, notaio residente nel comune di Vietri sul Mare, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Salerno.

(231)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di decreti interministeriali con i quali le Amministrazioni provinciali di Macerata, Napoli, Taranto e Ferrara, sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio, 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicato, pel pareggio del bilancio 1945:

Decreto interministeriale 16 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Macerata, importo del mutuo L. 1.600.000;

Decreto interministeriale 15 dicembre 1945, Amministrazione provinciale di Napoli, importo del mutuo L. 5.420.000;

Decreto interministeriale 9 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Taranto, importo del mutuo L. 2.000.000;

Decreto interministeriale 14 dicembre 1945, Amministrazione provinciale di Ferrara, importo del mutuo L. 3.000.000.

(214)

MINISTERO DEL TESORO

Diffida per smarrimento di quietanza di tesoreria

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denunzia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 334 del 6 maggio 1943 di L. 10.000, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Vicenza alla ditta Ilesa, via G. D'Annunzio n. 5, Vicenza.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza, l'emissione del certificato mod. 128-T in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto e al successivo svincolo del deposito stesso.

p. *Il Provveditore generale dello Stato*: RICCI

(217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, serie L, n. 387, di L. 6500 capitale nominale, intestato a favore di Sforzi Armida fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio ved. Sforzi, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(205)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 gennaio 1946 - N. 22

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	823,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,10
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	86,60
Id. 5 % 1936	97,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	600360	2.852,50	Moreno *Francesca* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Biancheri Eugenia fu Sebastiano vedova Moreno, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio), vincolato per dote pel matrimonio della titolare con Amey Giuseppe fu Alessandro.	Moreno *Caterina Maria Francesca Eugenia* fu *Giobattista*, minore, ecc., come contro.
Rend. 5 %	156571	2.675 —	Parenti Alessandro di Silvio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Figline Valdarno (Firenze), con usufrutto a favore di Gay Nina fu *Nino* ved. Cagnasso, dom. a Montecarlo (Lucca), fino al raggiungimento della maggiore età del titolare e cioè fino al 3 aprile 1949.	Come contro, con usufrutto a favore di Gay Nina fu *Giovanni* ved. Cagnasso, ecc., come contro.
Id.	156572	2.675 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	126874	700 —	Ammirato *Carlo* fu Claudio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Ammirato *Agostina* fu Claudio ved. di Canzini Pietro, dom. a Genova.	Ammirato *Luigi Emilio Carlo* fu Claudio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Ammirato *Augusta* ved. di Canzini Pietro, dom. a Genova.
Rend. 5 %	187687	1.050 —	Puca Franco fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cech Rosita fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Puca *Concetta* fu Benedetto, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a favore di Puca *Maria Concetta* fu Benedetto, dom. a Napoli.
Id.	187686	1.050 —	Puca Carlo fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cech Rosita fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons 3,50 % (1906)	627469	105 —	Bonino *Antonio* fu Giuseppe, dom. in Vercelli (Novara).	Bonino *Giuseppe Antonio* fu Giuseppe, dom. in Vercelli (Novara).
Red 3,50 % (1934)	36267	87,50	Viola Gioacchina fu Francesco, vedova di Amato Aloisio Giovanni, dom. a Catania, con usufrutto a favore di *Girgente* Venera fu Giovanni, nubile, dom ad Acireale (Catania).	Come contro, con usufrutto a favore di *Girgenti* Venera fu Giovanni, nubile, dom. ad Acireale (Catania).
Id.	36268	87,50	Viola Rosalia fu Francesco, ved. di Strano Francesco, dom a Catania, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	518164	73,50	Isnardi Maria di Vincenzo, *nubile*, dom. a Bagnasco (Cuneo).	Isnardi Maria di Vincenzo, *moglie di Gerace Luigi*, dom. a Bagnasco (Cuneo).
Id.	196748	875 —	Ferrone *Gemma Corinna* di *Michele Ippolito*, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote e reddito militare.	Ferrone *Gemma Eugenia Corinna Catterina* di *Ippolito*, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote e reddito militare.
Red. 3,50 % (1934)	158889	133 —	Massimino *Maria Natalina* di Antonio, moglie di *Delgaizo* Teresio, dom. a Torino. vincolata per dote.	Massimino *Natalina Maria* di Antonio, moglie di *Del Gaizo* Teresio, dom. a Torino, vincolata per dote.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(206) Roma, addì 18 gennaio 1946 *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.